

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 611-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1964

(V. Stampato n. 1047)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 26 maggio 1964

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1964

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 31 maggio 1962 e del Protocollo italo-jugoslavo concluso in Belgrado il 23 luglio 1962 per la proroga ed il rinnovo dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1958 tra l'Italia e la Jugoslavia intervenne un Accordo, firmato a Belgrado il 20 novembre, secondo il quale alcune zone delle acque territoriali jugoslave erano aperte, in determinate epoche dell'anno, alla pesca da parte di un certo numero di pescherecci italiani, muniti di permessi jugoslavi. L'Italia si obbligava a corrispondere per la concessione un canone annuo di lire 900 milioni.

Durante l'applicazione dell'Accordo emersero e furono rilevati dalle categorie interessate alcuni inconvenienti, specialmente in materia di delimitazione delle zone autorizzate e di possibilità di rifugio nei porti jugoslavi in caso di necessità, questioni che davano spesso luogo a contestazioni, a conseguenti e pesanti procedure giudiziarie a carico di pescatori italiani.

Una delegazione italiana, recatasi a Belgrado nel luglio 1962 per avanzare richieste tendenti all'eliminazione degli inconvenienti lamentati, si trovò di fronte a resistenze jugoslave non solo, ma alla richiesta di aumento del non lieve canone, col contemporaneo diniego dell'estensione delle zone di pesca originariamente stabilite.

Ad evitare interruzioni nell'esercizio della pesca con grave danno degli interessati, sembrò miglior consiglio prorogare puramente e semplicemente l'Accordo del 1958, senza peraltro rinunciare a riprendere le trattative allo scopo di trovare un'intesa più rispondente all'interesse delle due Parti.

Si provide allora, col Protocollo di Belgrado del 23 luglio 1962, ad un rinnovo dell'Accordo per il periodo 1° settembre 1962-28 febbraio 1964, rinnovo nel quale il concetto di provvisorietà della proroga doveva intendersi come strettamente unito alla ripresa delle trattative.

Prima della nuova scadenza, le Amministrazioni italiane interessate approfondirono il problema e vennero nella determinazione di proporre alla Jugoslavia un intero riesame della materia.

Ricevuta assicurazione da parte della Jugoslavia che le nuove trattative sarebbero state iniziate quando da parte italiana ne

fosse stata fatta richiesta, si provide in due tempi:

il Governo italiano, in primo luogo, istituì presso il Ministero della marina mercantile una Commissione *ad hoc* che sta predisponendo organicamente le richieste delle marinerie della pesca adriatica e che prevede di far conoscere le sue intenzioni e, quindi, di dar luogo all'invio delle nuove trattative, entro il 1964;

in secondo luogo, è stato necessario prorogare l'Accordo del 1958 dal 1° marzo al 30 aprile 1964 e, con lo scambio di Note firmato a Belgrado il 16 maggio 1964, fino al 31 agosto 1965.

All'approvazione del Parlamento sono ora sottoposte le proroghe concordate con gli scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio e il 31 maggio 1962 e il Protocollo italo-jugoslavo concluso a Belgrado il 23 luglio 1962, presentati per la ratifica alla Presidenza della Camera dei deputati il 29 febbraio 1964. Dalla Presidenza della Camera, dopo l'approvazione di questa, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato il 26 maggio 1964.

La 3^a Commissione è del parere che le proroghe debbano essere approvate appunto per dar modo alle Alte Parti di definire nuovi accordi più confacenti ai rispettivi interessi e che tengano conto delle necessità della pesca italiana, rapportate, d'altra parte, alla onerosità del canone corrisposto.

Deve ancora una volta la Commissione, mentre il Parlamento è in attesa del disegno di legge sulla ratifica dell'ultima proroga, raccomandare al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni interessate l'opportunità che i disegni di legge concernenti ratifiche siano più sollecitamente portati all'approvazione delle Camere.

Nel merito e nell'esprimersi favorevolmente alla ratifica, la Commissione ritiene di dover far presente al Governo, per l'esame che esso sta eseguendo dell'intera materia:

a) che le zone di pesca concordate non soddisfano le nostre marinerie, le quali chiedono che esse vengano estese ad aree più pescose.

La Jugoslavia resiste, anche in vista di suoi programmi di incremento della sua attività peschereccia e fa, comunque, comprendere che una soluzione positiva sarebbe, se mai, subordinata ad un aumento del già gravoso canone;

b) che è necessario tener viva l'azione della Marina militare italiana diretta ad evitare che da parte jugoslava si contestino sconfinamenti di nostri motopescherecci, con conseguenti catture e applicazioni di sanzioni, in realtà inesistenti e, anche, ad evitare che sconfinamenti, in realtà, possano verificarsi;

c) che è necessario rivedere le norme sulle procedure giudiziarie che gli jugoslavi adottano in caso di cattura o di contestazioni di infrazioni in danno di italiani;

d) che deve essere meglio regolato il diritto di rifugio, in caso di maltempo, nei

porti jugoslavi, estendendolo ad altri porti oltre quelli previsti.

* * *

Già nella recente occasione della ratifica degli accordi italo-jugoslavi per il regolamento dei rapporti al confine terrestre fu sottolineato dalla Commissione come l'Italia intenda dare manifestazioni di buona volontà nel mantenimento dei migliori rapporti con lo Stato confinante.

L'Italia si augura che questa della pesca sia un'altra occasione buona perchè la Jugoslavia dimostri di voler mantenere buone e sempre più soddisfacenti relazioni, specialmente in campo economico, con l'Italia.

È in questo spirito e con questa premessa, che la Commissione chiede all'Assemblea la approvazione del disegno di legge in esame.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono approvati i seguenti Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia:

a) Scambio di Note per la proroga al 31 maggio 1962 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 28 febbraio 1962;

b) Scambio di Note per la proroga al 31 agosto 1962 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 31 maggio 1962;

c) Protocollo per il rinnovo dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, con Scambio di Note concluso in Belgrado il 23 luglio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a de-

correre dalla loro entrata in vigore, in conformità alla clausola finale del Protocollo.

Art. 3.

All'onere di lire 1.028.571.430 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte come segue:

per lire 128.571.430 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;

per lire 900.000.000 con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.